



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Fornitura di protesi di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione. Proroga dei contratti in corso. Finanziamento della spesa per un importo complessivo presunto pari ad €. 40.000,00 (IVA inclusa) sino al 30.09.2019.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: "Rimodulazione dell' atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017." Il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: "Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti", con la quale si prevede di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Premesso che:

- con deliberazione n. 631 del 27.5.2011 si era provveduto, a seguito di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, ad aggiudicare la fornitura di materiale protesico per ortopedia con scadenza al 14.6.2014;

Preso altresì atto che, nel frattempo, la Centrale Acquisti Regionale aveva avviato analoga procedura di gara su base regionale per identica fornitura conclusasi con la deliberazione di aggiudicazione n. 18 del 19.3.2012 e successivi aggiornamenti;

Atteso che la ASL 3 Genovese, in considerazione dell'aggiudicazione da poco conclusa e delle proprie scadenze contrattuali al 14.6.2014, non era stata inserita nella procedura di gara della CRA e, pertanto, non aveva fornito i propri fabbisogni;

Rilevato comunque che, a seguito dell'aggiudicazione da parte della CRA, la ASL 3 aveva provveduto, nei casi dove il prezzo della gara regionale era risultato più favorevole, a richiedere alle ditte aggiudicatrici di cui alla deliberazione di aggiudicazione n. 631 del 27.5.2011 di conformarsi a tali prezzi pena la rescissione contrattuale ottenendo, nella maggior parte di casi prezzi perlomeno uguali a quelli della gara regionale.

Rilevato che sia il disciplinare che il capitolato speciale di gara della Centrale Acquisti Regionale, conservati agli atti del procedimento, non riportano elementi attestanti la possibilità di un'eventuale

successiva adesione di ulteriori Aziende non ricomprese tra quelle di cui all'elenco dei fabbisogni, conservato agli atti del procedimento;

Vista la nota prot. n.76364 del 6.6.2014 con la quale era stato comunque richiesto al Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto competente in materia, di comunicare la possibilità di aderire all'aggiudicazione ed alle relative convenzioni di cui alla predetta deliberazione della Centrale Acquisti Regionale n. 18 del 19.3.2012 con scadenza fissata al 15.5.2016;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2094 15/12/2014, n. 1299 del 27/7/2015 e n. 2129 del 19.12.2016 con le quali, in attesa di riscontro da parte della CRA, si era provveduto alla prosecuzione dei contratti in corso di cui alla deliberazione n. 631 del 27.5.2011, sino al 31/07/2017;

Preso atto che con DPCM 24/12/2015 sono state individuate le categorie merceologiche oggetto del regime giuridico di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;

Vista la circolare MEF/Min. Salute n. 20518/2016, con cui viene stabilito che, laddove non vi siano convenzioni attive di Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento e quest'ultimo non abbia messo a disposizione convenzioni attive di altri soggetti aggregatori, gli enti del SSN, al fine di garantire la continuità dei servizi senza soluzione di continuità, debbano adottare "affidamenti ponte", in via d'urgenza ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.lgs.163/2016;

Rilevato, altresì, che nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art.26 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., non sono ricomprese forniture relative a beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in questione è compresa nell'elenco delle gare di competenza dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS Liguria) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA) di cui al D.G.R. n. 1584/2015 e che pertanto il presente atto è adottato nelle more dell'espletamento della successiva procedura contrattuale centralizzata;

Considerato che anche ai sensi dell'art. 1, commi 548 e ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208 - "legge di stabilità 2016" - le Centrali di Committenza regionali, unitamente a Consip, sono competenti in via esclusiva per le forniture di beni e servizi del settore sanitario e che le stesse, in caso di indisponibilità delle convenzioni per quanto di interesse, debbano fornire indicazioni agli enti e aziende del SSR circa l'approvvigionamento mediante l'utilizzo di convenzioni di altre Centrali di Committenza;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 561 del 18/4/2016 e n. 734 del 30.03.2017, con le quali si è provveduto, sulla base delle indicazioni sottoscritte dal Direttore della S.C. di Ortopedia e Traumatologia ed asseverate dal Direttore del Presidio Ospedaliero Unico, ad aderire alla gara espletata dalla CRA di cui alla deliberazione n. 18 del 19.03.2012 per alcuni lotti non presenti nella gara aggiudicata dalla ASL 3;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2281 del 31.10.2017, n. 2471 del 27.11.2017, n. 336 del 21.02.2018, n. 1531 del 06.08.2018 e n. 2487 del 02/01/2019, con le quali si provveduto alla proroga dei contratti in corso su disposizione dell'Azienda Ligure Sanitaria in funzione di CRA sino al 30.06.2019;

Preso atto della determinazione n. 282 del 27.07.2018 del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in funzione di CRA, con la quale veniva aggiudicata la fornitura di protesi d'anca per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria – Codice gara 6724588;

Preso atto della determinazione n. 405 del 16.11.2018 del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in funzione di CRA, con la quale veniva aggiudicata la fornitura di protesi di ginocchio per un

periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria – Codice gara 6725413;

Preso atto della determinazione n. 180 dell' 08.05.2019 del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in funzione di CRA, con la quale veniva aggiudicata la fornitura di cemento osseo, sistemi di cementazione, sistemi di lavaggio pulsato per anca e ginocchio e sistema di protezione individuale (caschi) per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria – Codice gara 6725953;

Preso atto che con determinazioni dirigenziali di questa Azienda n. 694 del 18/03/2019 e n. 900 del 03/04/2019, si è provveduto al solo recepimento della fornitura di protesi d'anca sino al 30/04/2022, mentre si resta in attesa della stipula delle convenzioni per quanto attiene la fornitura di protesi di ginocchio;

Preso atto che con nota prot. 84263 del 17/06/2019, è stato richiesto all'Area Centrale Regionale di Acquisto in funzione di CRA, l'autorizzazione alla proroga dei contratti in corso alle medesime condizioni economiche, in attesa della stipula delle convenzioni con le ditte risultate aggiudicatrici e stante la scadenza dell'attuale contratto di fornitura, allo scopo di non interrompere la regolare attività istituzionale, risulta necessario adottare un provvedimento d'urgenza sino al 30.09.2019, come indicato nella sopra citata circolare ministeriale, sempre e comunque nelle more della aggiudicazione della relativa procedura concorsuale centralizzata, ovvero di una successiva messa a disposizione di convenzioni di nuova attivazione da parte di altri soggetti aggregatori

Ritenuto pertanto di proseguire il contratto di fornitura di ginocchio e di cemento osseo, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015, sino al 30.09.2019, come indicato nella sopra citata circolare ministeriale, sempre e comunque nelle more della aggiudicazione della relativa procedura concorsuale centralizzata, ovvero di una successiva messa a disposizione di convenzioni di nuova attivazione da parte di altri soggetti aggregatori;

Valutato come la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi sia quantificabile, sulla scorta dei consumi storici verificatisi, in €. 40.000,00.= IVA inclusa per un periodo sino al 30.09.2019 ;

Visto il Regolamento dell'Attività Contrattuale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della nota prot. 84263 del 17.06.2019, con la quale si chiede l'autorizzazione alla proroga dei contratti in corso per la fornitura di protesi di ginocchio e cemento osseo alle medesime condizioni economiche di cui alla determinazione dell'Area Centrale d'Acquisto n. 18 del 12.3.2012 sino al 30.09.2019, in attesa della conclusione delle procedure centralizzate, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate dall'Agenzia Regionale Sanitaria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015;

2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 40.000,00.= Iva inclusa relativa al periodo sino al 30.09.2019 hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE integrazione	IMPORTO
U	2019	120.007.015	+40/38	€ 40.000,00

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture Dott. Patrizio Callao;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Franco Pleitavino, Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera ed alla S.C. Ortopedia e Traumatologia, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine;

II DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/AR/eb
Rep. 2012/91
Bertazzoni/affidamenti ponte/2019/protesi 09 2019
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture